

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

**relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/479/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/95/CE stabilisce che le norme europee siano elaborate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva.
- (2) Secondo la direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (3) L'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE definisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo detta procedura, la Commissione definisce i requisiti di sicurezza specifici a cui le norme europee devono conformarsi e successivamente, in base a detti requisiti, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme.
- (4) La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti alle norme europee adottate in tal modo. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti alle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione prima dell'entrata in vigore della direttiva possono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* anche in assenza di un mandato della Commissione, se le norme in questione soddisfano l'obbligo generale di sicurezza definito nella direttiva.
- (5) Con la decisione 2005/718/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti di sette norme europee riguardanti la sicurezza dell'attrezzatura da ginnastica.
- (6) Le suddette sette norme europee riguardanti la sicurezza dell'attrezzatura da ginnastica di cui alla decisione

2005/718/CE della Commissione non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.

- (7) Una di queste norme, la EN 913:1996, è stata sostituita da una nuova versione, la EN 913:2008. La nuova versione è stata adottata in seguito all'entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE e di conseguenza non è possibile pubblicarne il riferimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza un mandato della Commissione contenente requisiti di sicurezza specifici.
- (8) Al fine di valutare la conformità della nuova versione e di qualunque versione successiva delle norme europee in materia di attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE è necessario ripristinare la procedura di cui all'articolo 4 della suddetta direttiva.
- (9) La Commissione deve pertanto determinare dei requisiti di sicurezza specifici per l'attrezzatura da ginnastica per poi affidare agli organismi europei di normalizzazione l'incarico di elaborare, in base a detti requisiti, norme europee pertinenti in materia di attrezzatura da ginnastica.
- (10) Non appena le norme in questione sono disponibili, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, l'attrezzatura da ginnastica gode di una presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza di cui alla direttiva per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.
- (11) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «attrezzatura da ginnastica» si intende l'attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o a una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l'uso.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51.

*Articolo 2*

I requisiti specifici di sicurezza ai quali le norme europee concernenti i prodotti di cui all'articolo 1 devono conformarsi in forza dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA PER ATTREZZATURA DA GINNASTICA

## Parte I

*Prodotto e definizione*

L'attrezzatura da ginnastica interessata dal presente mandato è l'attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o ad una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l'uso.

Per alcuni tipi specifici di attrezzatura da ginnastica i requisiti generali sono integrati da ulteriori requisiti di sicurezza.

## Parte II

A. *Requisiti generali di sicurezza*

I prodotti devono conformarsi all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE ed essere «sicuri» ai sensi dell'articolo 2, lettera b). In particolare, il prodotto è sicuro nelle condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili, compresi la conservazione in deposito, il trasporto sicuro verso il deposito, l'installazione e la manutenzione, lo smantellamento, e per la sua durata d'uso. Il prodotto è sicuro anche per gli utilizzatori professionisti (ad esempio istruttori ed insegnanti).

In condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili dell'attrezzatura da ginnastica il rischio di infortunio o di danni alla salute e alla sicurezza deve essere ridotto al minimo. Nessuna delle parti accessibili a chi utilizza l'attrezzatura per gli scopi normali o previsti deve causare infortuni o danni alla salute.

Uno degli utilizzi comuni e prevedibili del prodotto è l'allenamento di bambini (ad esempio a scuola e in centri sportivi) che generalmente hanno una percezione del rischio inferiore a quella degli adulti. Laddove non sia possibile ridurre sufficientemente i rischi mediante soluzioni progettuali o misure di salvaguardia, il rischio presente va segnalato tramite informazioni sul prodotto dirette ai supervisori.

Gli utilizzatori devono essere informati dei rischi e dei pericoli potenziali e delle maniere per prevenirli.

B. *Requisiti specifici di sicurezza*

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, è necessario tenere presente almeno quanto segue:

- a) finitura superficiale;
- b) spazi vuoti e punti che possono tagliare/schiacciare/pizzicare;
- c) caduta di mano involontaria;
- d) caduta dall'alto;
- e) stabilità e resistenza;
- f) dispositivi di regolazione;
- g) assorbimento degli urti delle imbottiture di rivestimento;
- h) marcatura. Più precisamente, tutte le attrezzature da ginnastica devono riportare le seguenti informazioni:
  - 1) numero della norma europea pertinente;
  - 2) nome, marchio o altro elemento di identificazione del produttore, rivenditore o importatore;
  - 3) anno di produzione;
  - 4) numero massimo di utilizzatori alla volta per cui l'attrezzatura è destinata;
  - 5) istruzioni per l'uso;
- i) intrappolamento e strangolamento;
- j) collisione;
- k) durezza;
- l) scosse elettriche.

Saranno inoltre presi in considerazione i rischi descritti di seguito:

- a) rischi derivanti dalla capacità insufficiente dell'attrezzatura di sostenere carichi, tenuto conto della resistenza, della rigidità e dell'elasticità dei materiali utilizzati;
- b) rischi derivanti dalla perdita di stabilità dell'attrezzatura, tenuto conto del sostegno dell'attrezzatura e del pavimento, nonché di carichi a cui l'attrezzatura è eventualmente sottoposta;
- c) rischi derivanti dall'utilizzo di energia elettrica e dall'azionamento di circuiti elettrici;
- d) rischi derivanti dall'applicazione di energia meccanica o idraulica;
- e) rischi derivanti dall'utilizzo dell'attrezzatura compresi cadute, tagli, intrappolamenti, soffocamenti, collisioni e sovraccarichi del corpo;
- f) rischi derivanti dall'accessibilità dell'attrezzatura, anche in caso di difetti e in situazioni di emergenza;
- g) rischi derivanti da eventuali interazioni fra l'attrezzatura e astanti occasionali (ad esempio il pubblico);
- h) rischi derivanti da manutenzione insufficiente;
- i) rischi derivanti dall'assemblaggio, dallo smontaggio e dalla movimentazione dell'attrezzatura;
- j) rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche.

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, è necessario tenere conto almeno delle prove seguenti:

- a) determinazione dell'intrappolamento;
- b) carico meccanico per determinare la stabilità e la resistenza;
- c) determinazione delle proprietà urto-assorbenti delle imbottiture;
- d) verbale di prova.

#### C. Esempi di attrezzatura da ginnastica

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, nella lista seguente, non esaustiva, si citano esempi di diversi tipi di attrezzatura da ginnastica:

- a) parallele simmetriche e combinazione di parallele asimmetriche/simmetriche;
  - b) parallele asimmetriche;
  - c) plinti per volteggio;
  - d) cavalli e cavalline;
  - e) barre orizzontali;
  - f) spalliere, scale e quadri svedesi;
  - g) assi di equilibrio;
  - h) anelli;
  - i) trampolini;
  - j) tavole da volteggio.
-